

**PREVENZIONE DEBITO**



M

**ORIGINALE**

**14768-2019**

Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**TERZA SEZIONE CIVILE**

RESPONSABILITA'  
CIVILE P.A.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Consigliere -
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
- Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 29710/2017

Cron. 14768

Rep. //

Ud. 14/03/2019

cc

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 29710-2017 proposto da:

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in

, da cui è rappresentata e difesa

per legge;

**- ricorrente -**

**contro**

2019

ADDOLORATA, MICHELE , )

629

LUCIA, ALESSANDRO, LUCIA, )

GIUSEPPA quale esercente la potestà genitoriale sulla

minore FEDERICA, domiciliati ex lege in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato  
CATALDO PICARDI;

FALLIMENTO PROGETTI ITALIANI SRL, in persona del  
Curatore dott.

);

- **controricorrenti** -

**nonchè contro**

GIUSEPPA, UNIPOLSAI SPA ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 175/2017 della CORTE D'APPELLO  
SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 14/03/2019 dal Consigliere Dott.  
GIUSEPPE CRICENTI;



## FATTI DI CAUSA

Il giorno 30.9.2005 il sig. Cosimo dipendente della Cementir di Taranto, uscendo dal posto di lavoro, a bordo della sua vettura, è precipitato in acqua perdendo la vita.

I familiari hanno citato in giudizio l'Autorità portuale e la società Progetti Italiani srl, che aveva allestito in quei giorni un evento sul posto, lasciandovi incustodite alcune transenne.

Entrambi i convenuti hanno ottenuto la chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione.

Il Tribunale, ritenendo una imprudenza del conducente nel fatto di non aver moderato la velocità, come lo stato dei luoghi imponeva, ha attribuito un concorso di colpa a quest'ultimo nella misura dell'80%, ponendo a carico sia dell'Autorità Portuale che della società la rimanente parte di responsabilità.

Il Giudice di appello ha confermato in parte questa decisione, riducendo il concorso di responsabilità del conducente dal 80% al 20% e, atteso che nelle more era intervenuto il fallimento della società Progetti Italiani, ha dichiarato l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti e nei riguardi della compagnia di assicurazione.

Per conseguenza ha posto a carico dell'Autorità Portuale l'intera quota di responsabilità (80%), che prima era divisa con la società fallita.

Ora l'Autorità Portuale ricorre con tre motivi, con cui denuncia, in primo luogo, l'errore nella decisione di dichiarare improcedibile la domanda verso la società in seguito fallita.

Si sono costituiti gli eredi del ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 52 e 95 L.F. sostenendo che il fallimento della società non giustifica la dichiarazione di improcedibilità della domanda, per via del fatto che la

*frh*

società era obbligata in solido insieme alla ricorrente, e che la sentenza è utile per l'insinuazione al passivo.

Il motivo è fondato.

L'art. 95 della legge Fallimentare, nella nuova formulazione, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, prevede che sono ammessi al passivo con riserva "i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione."

La sentenza di primo grado, nel caso presente, è intervenuta prima della dichiarazione di fallimento, così che essa è titolo per insinuarsi al passivo. E non può essere dunque travolta da una dichiarazione di improcedibilità della domanda, pena la violazione dell'art. 96 suddetto che invece consente di avvalersi della decisione ottenuta per insinuarsi al passivo, salva la facoltà del curatore di proseguire nella impugnazione (che dunque è procedibile anche per tale ragione).

In sostanza, l'improcedibilità della domanda vuol dire caducazione del titolo ottenuto e necessità di iniziare una nuova richiesta di risarcimento verso il fallimento, e ciò è espressamente contraddetto dalla norma fallimentare che invece non impone un simile esito, consentendo, piuttosto, a chi ha ottenuto sentenza favorevole di poterla usare per insinuarsi al passivo e rimettendo al curatore la scelta se contrastare quel titolo con una impugnazione.

Inoltre, l'Autorità Portuale ha interesse ad ottenere una pronuncia verso la società fallita, per due motivi. In primo luogo, in quanto ritiene quest'ultima interamente responsabile del danno, così contestando la stessa solidarietà ritenuta dal giudice di merito. In secondo luogo, in quanto, in subordine rispetto alla richiesta di ritenere esclusivamente responsabile del danno la società cui aveva concesso l'area, l'Autorità portuale contesta la ripartizione interna della solidarietà come decisa dal giudice di merito. In pratica, l'interesse ad impugnare la pronuncia sulla solidarietà, che è da escludersi

Sh

quando non sia effettuato riparto interno, in ragione del fatto che il debitore è tenuto per l'intero e la misura della sua obbligazione non è stabilita (Cass. 21744/ 2015), qui è fondata sul fatto che la decisione di merito ha ripartito la solidarietà facendola prevalentemente gravare sull'Autorità portuale, che dunque, opponendosi a tale ripartizione, ha interesse ad una riforma della decisione sul punto (arg. Ex Cass. 25168/ 2018).

La circostanza che la domanda verso Progetti Italiani srl sia stata dichiarata improcedibile ha impedito una pronuncia nel merito su queste domande.

Con la conseguenza che l'annullamento di tale statuizione comporta il rinvio della causa al giudice di merito affinché provveda alla decisione mancata.

Gli altri motivi sono di conseguenza assorbiti, riguardando per l'appunto la responsabilità della società, per come richiesto da Autorità Portuale, nonché la connessa questione del concorso di colpa del danneggiato.

P.Q.M.


La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa e rinvia alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione anche per le spese.

Roma 14 marzo 2019

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
30 MAG. 2019

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



S.h.